



Città di **Pioltello**

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CULTURALE DELLA CITTÀ DI PIOLTELLO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 25 del 21 marzo 2019

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento istituisce e norma il funzionamento della Consulta culturale della città di Pioltello.
2. La Consulta culturale è un organo consultivo e propositivo del Comune che contribuisce alla promozione e al consolidamento delle potenzialità culturali presenti sul territorio.
3. La Consulta persegue le seguenti finalità:
 - interagire con l'Amministrazione comunale nel rispetto del ruolo, delle competenze e degli ambiti che le sono propri;
 - contribuire all'elaborazione delle politiche culturali del Comune di Pioltello;
 - contribuire alla realizzazione di iniziative volte alla promozione della cultura e verificarne i risultati;
 - perseguire la costituzione di una proficua rete di relazioni tra associazioni di settore, volontariato, enti pubblici e privati;
 - stimolare l'interesse di forze politiche, sociali ed economiche in direzione delle tematiche culturali.

Art. 2 Istituzione e organi della Consulta

1. È istituita la Consulta culturale della città di Pioltello, i cui organi sono:
 - l'Assemblea;
 - il Presidente e il Vicepresidente;
 - il Direttivo;

Art. 3 Durata degli organi

1. L'Assemblea della Consulta è organo permanente, dura in carica a tempo indeterminato e la sua composizione varia nel tempo a seguito di cessazione dei componenti e conseguente loro integrazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il Presidente, il Vicepresidente e i componenti del Direttivo durano in carica quattro anni. Qualora al termine del mandato non siano state elette le nuove cariche, restano valide le precedenti fino all'insediamento di quelle nuove.

Art. 4 L'Assemblea della Consulta

1. Compongono l'Assemblea della Consulta con diritto di voto:
 - a) il legale rappresentante di ciascuna delle associazioni iscritte nell'Albo comunale delle associazioni e che abbiano fatto richiesta di partecipazione alla Consulta culturale, o un suo delegato;
 - b) un rappresentante designato da ciascuna delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, presenti sul territorio comunale, che resta in carica fino a diversa comunicazione da parte dell'istituzione scolastica di appartenenza;
 - c) due rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, espressione uno della maggioranza e l'altro della minoranza, scelti fra persone esterne al Consiglio stesso, che restano in carica per l'intero mandato consiliare, salvo revoca da parte del Consiglio;
 - d) un rappresentante designato da ciascuna delle consulte comunali in essere, che resta in carica per la durata del mandato della Consulta di appartenenza.

2. Al fine di procedere al primo insediamento dell'Assemblea, ciascuno dei soggetti sopra elencati comunicherà il nominativo del proprio rappresentante entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione comunale. Decorso tale termine, la seduta verrà comunque convocata. Eventuali designazioni pervenute oltre il termine diverranno efficaci entro 30 giorni dalla data di presentazione.

3. L'ufficio comunale competente procede alle revisioni dinamiche dell'Assemblea come segue:

- i soggetti cessati sono sostituiti entro 30 giorni dalla loro cessazione, oppure ad avvenuto rinnovo delle cariche di Presidente, Vicepresidente e di membro del Direttivo;
- i soggetti designati a rappresentare nuove associazioni che abbiano inoltrato richiesta di partecipazione alla Consulta culturale entrano a far parte dell'assemblea entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La revisione ordinaria è effettuata all'inizio di ogni anno in base alle risultanze dell'Albo comunale delle associazioni e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

4. Con determinazione del competente dirigente di settore vengono individuati i nominativi dei componenti l'assemblea secondo quanto indicato ai commi precedenti.

5. Sono invitati permanenti, senza diritto di voto: il Sindaco, l'Assessore alle politiche culturali, i legali rappresentanti di soggetti privati che svolgano nel territorio comunale attività di prevalente ambito culturale, il responsabile della biblioteca, il responsabile dei servizi culturali.

Art. 5 Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea della Consulta:

- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge il Direttivo;
- esprime pareri e avanza suggerimenti e sollecitazioni in merito all'agenda annuale dei lavori e alla relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta predisposte dal Presidente.

Art. 6 Convocazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea

1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato fino all'avvenuta elezione del Presidente.

2 Il Presidente convoca l'Assemblea almeno due volte all'anno. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta tramite comunicazione scritta al Presidente, e per conoscenza al Sindaco, da almeno un terzo, arrotondato all'unità inferiore, dei membri dell'Assemblea in carica alla data della richiesta. Il Presidente è tenuto alla convocazione dell'Assemblea entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inadempienza, entro dieci giorni dalla formale segnalazione di essa, il Sindaco convocherà l'Assemblea, la cui seduta dovrà tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione recante l'ordine del giorno da trattare deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della data della seduta con comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (pec) o, in mancanza, a mezzo posta elettronica semplice.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le sedute dell'Assemblea sono aperte a tutta la cittadinanza. I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto; può essere tuttavia loro concessa facoltà d'intervento.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni soggetti la cui attività abbia attinenza alle tematiche inserite nell'ordine del giorno.

Art. 7 Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea al suo interno tra i rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale su proposta di almeno 3 componenti con diritto di voto e con votazione a scrutinio segreto. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in carica. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti in carica in prima votazione, nella stessa seduta si procede a successiva votazione, dove è richiesta per l'elezione la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità risulta eletto il candidato di età inferiore. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il numero di voti richiesto, si procede con il ballottaggio fra i due candidati aventi maggior numero di voti. La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

2. In caso di assenza, le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vicepresidente, eletto con le stesse modalità di cui al precedente comma 1.

Art. 8 Competenze del Presidente

Il Presidente rappresenta la Consulta in tutte le sedi, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede la riunioni del Direttivo e dell'Assemblea; assicura le relazioni con gli organi comunali; predispone, di concerto con il Direttivo, l'Agenda annuale dei lavori; redige la Relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta da sottoporre all'approvazione del Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 9 Il Segretario

1. Il Presidente ha facoltà di nominare, nella prima riunione del direttivo, una persona di sua fiducia, non facente parte dell'Assemblea, per svolgere le funzioni di segretario della Consulta.

2. Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente art. 8 ed assiste alle sedute dell'Assemblea e del Direttivo, senza diritto di voto. Il Segretario redige un verbale sommario sull'andamento della seduta dell'Assemblea e del Direttivo e lo sottoscrive insieme al Presidente. Il verbale viene letto e posto in approvazione nella seduta successiva e, una volta approvato, rimane agli atti del Comune, a disposizione dei componenti della Consulta e della cittadinanza in genere.

Art. 10 Il Direttivo

1. Il Direttivo è l'organo esecutivo della Consulta. Fanno parte del Direttivo, con diritto di voto:

a) Il Presidente e il Vicepresidente della Consulta;

- b) 4 membri eletti tra i legali rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo;
- c) 1 rappresentante le istituzioni scolastiche del territorio comunale, da esse designato;
- d) i 2 componenti dell'Assemblea eletti dal Consiglio comunale;

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- l'Assessore delegato alle politiche culturali
- il Responsabile dei servizi culturali del Comune

Art.11 Elezione dei rappresentanti delle associazioni nel Direttivo

1. I membri del Direttivo che rappresentano le associazioni nella Consulta culturale della città di Pioltello vengono eletti dai loro rappresentanti in seno all'Assemblea.
2. Ogni votante può proporre un solo candidato; le proposte di candidatura sono presentate prima della votazione stessa.
3. Ogni votante può esprimere una sola preferenza.
4. La votazione, a scrutinio segreto, viene effettuata dopo l'elezione del Presidente e del Vicepresidente. Risulteranno eletti i primi tre candidati in ordine decrescente che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il candidato di minore età.
5. Con determinazione del competente dirigente di settore vengono individuati i nominativi dei componenti del Direttivo secondo quanto indicato ai commi precedenti.

Art. 12 Competenze del Direttivo

1. Il Direttivo, oltre che perseguire le finalità di cui all'art.1, su richiesta dell'Amministrazione comunale esprime parere non vincolante in ordine alle seguenti materie:
 - le politiche culturali, limitatamente ai temi di suo diretto interesse;
 - la programmazione e i progetti preliminari di costruzione, rifacimento, manutenzione straordinaria, riqualificazione delle strutture adibite allo svolgimento di attività culturali;
 - i criteri generali di erogazione dei contributi alle associazioni e agli enti di promozione culturale;
 - i criteri di assegnazione degli spazi per la cultura e le tariffe per il loro utilizzo;
 - le proposte di regolamenti di gestione e utilizzo delle strutture comunali destinati alla promozione della cultura.
2. Tali pareri verranno acquisiti dai competenti organi comunali.
3. Il parere deve essere espresso entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
4. Il Direttivo, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, si avvale anche della documentazione prodotta dall'Assessorato competente, eventualmente richiedendo ulteriori approfondimenti specifici.

Art.13 Convocazione e svolgimento delle sedute del Direttivo

1. Le riunioni del Direttivo sono convocate con cadenza almeno trimestrale dal Presidente. Per quanto concerne le norme di convocazione e l'ordine dei lavori, si applica, per quanto compatibile, la disciplina stabilita per l'Assemblea al precedente art. 5.
2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Direttivo soggetti la cui attività abbia attinenza alle tematiche inserite nell'ordine del giorno.

Art. 14 Mozione di sfiducia

Il Presidente, il Vicepresidente e il Direttivo cessano dalla carica in caso di mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata dai due terzi dei componenti dell'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei membri in carica dell'Assemblea, senza computare a tal fine il Presidente e il Vicepresidente. Va messa in discussione in una data compresa tra i dieci e i trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di approvazione, sino alla elezione del nuovo Presidente svolge le sue funzioni il Sindaco o un Assessore espressamente delegato.

Art.15 Decadenza dei membri degli organi della Consulta.

1. I membri degli organi della Consulta decadono nei seguenti casi:
 - dimissioni;
 - impedimento permanente;
 - cessazione dell'attività o cancellazione dall'Albo comunale dell'associazione di cui sono rappresentanti;
 - perdita della carica o del mandato dell'organizzazione di appartenenza;
 - assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.
2. Su segnalazione del Presidente, il dirigente del settore, con specifica determinazione, provvederà alla dichiarazione di decadenza e alla eventuale conseguente surroga.

Art. 16 Incompatibilità

1. I componenti degli organi di governo del Comune di Pioltello, così come individuati dall'ordinamento degli enti locali, non possono far parte dell'assemblea (ad eccezione dei rappresentanti del Consiglio comunale indicati nei precedenti articoli) né svolgere le funzioni di Segretario.

Art.17 Modifiche al regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. Fatto salvo il diritto di iniziativa attribuito ai consiglieri comunali, è competenza esclusiva dell'Assemblea della Consulta proporre modifiche al presente regolamento. Tali proposte sono

deliberate a maggioranza assoluta dei componenti in carica in prima votazione. In caso di ricorso a successive votazioni è richiesta la sola maggioranza dei presenti.

Art.18 Sede

1. La Consulta ha sede nel Palazzo comunale oppure in altri locali utilizzati per attività istituzionali dell'Ente.